



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. _____ ha pronunciato
ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4893/2016** promossa da:

(C.F. _____ I), con il patrocinio dell'avv.
_____ e dell'avv. _____
(_____)
elettivamente domiciliato in _____, presso il difensore avv. _____

ATTORE/I

contro

VODAFONE ITALIA SPA (C.F. 08539010010), con il patrocinio dell'avv.
LIMATOLA ALESSANDRO e dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in Via Priv.
Cesare Battisti, 2 20122 Milanopresso il difensore avv. LIMATOLA ALESSANDRO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale che precede.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di appello notificato il 10.06.2016, _____ proponeva appello
avverso la sentenza n. 679/2016 emessa in data 29.10.2015 depositata il 21.04.2016
con la quale il Giudice di Pace d. _____ dichiarava la domanda di risarcimento danni
per inadempimento contrattuale improcedibile con compensazione delle spese di lite.
Deduceva:

- 1) La procedibilità della domanda, essendo stato correttamente esperito il preventivo procedimento di conciliazione presso il CORECOM;
- 2) La responsabilità per inadempimento della società appellata ex art. 1218, con relativa inversione dell'onere probatorio;
- 3) La mancata contestazione, da parte della Vodafone, dei fatti dedotti, nonché l'esplicito riconoscimento della mancata attivazione del servizio;
- 4) La mancata prova, da parte della Vodafone, di specifiche cause di esclusione della responsabilità.

Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da inadempimento, nonché di tutti i danni contrattuali e/o extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali, anche esistenziali, da quantificarsi nella somma di euro 1.000,00, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Con comparsa del 11.11.2016 si costituiva in giudizio la VODAFONE ITALIA S.P.A., deducendo:

- 1) l'improponibilità/improcedibilità della domanda, non avendo l'appellante fornito la prova di essere comparso all'udienza fissata in data 14.07.2014 per l'esperimento del tentativo di conciliazione;
- 2) l'infondatezza della domanda di liquidazione degli indennizzi per la ritardata attivazione dei servizi nonché per la ritardata portabilità, sfornita di qualsivoglia supporto probatorio sia sull'an che sul quantum;
- 3) la mancata prova in ordine al danno di natura patrimoniale.

Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la improcedibilità della domanda e, nel merito, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite.

Le parti concludevano in senso conforme. Il Giudice riservava la decisione.

L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

L'appellante impugna la sentenza n. 679/2016 emessa dal G.d.P. d. _____, avente ad oggetto **richiesta di risarcimento danni da inadempimento contrattuale relativo a servizi di telefonia**, per chiederne l'integrale riforma.

In particolare, nel giudizio di primo grado, l'odierno appellante, attore in primo grado, esponeva che il 12 dicembre 2013 aderiva a proposta di passaggio della propria utenza telefonica verso la società Vodafone s.p.a. per i servizi voce e ADSL e che soltanto il 9 gennaio 2014 veniva attivata la sola linea voce, comunque oggetto di continui

disservizi e che, malgrado i reclami, la linea ADSL non veniva mai attivata, permanendo i disservizi sulla linea voce.

Occorre anzitutto rilevare che il rapporto oggetto di controversia ricade nello schema dei contratti conclusi secondo le modalità dell'art. 1342 c.c., espressamente esclusi dal giudizio di equità necessaria: ne consegue l'ammissibilità dell'appello.

La sentenza impugnata va riformata, avendo erroneamente dichiarato l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CORECOM previsto ex lege.

Infatti, la prova dell'avvenuto esperimento del tentativo di conciliazione è stata fornita da [redacted] del c.c. di [redacted] cc. [redacted] il C. [redacted] illo n. 16 lu arti al. [redacted] No rco ne ille pr oni el nta gi ale te. ion si: ion p[redacted]

Ne consegue la procedibilità della domanda giudiziale.

Nel merito, la domanda dell'odierno appellante è fondata e, pertanto, merita accoglimento, per quanto di ragione.

Va premesso che il rapporto di utenza telefonica costituisce, secondo i dettami della Corte Costituzionale, un servizio pubblico essenziale. Alla luce di ciò, è noto che gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali (articolo 3, comma 4, delibera Agcom n. 179/03/CSP). Ne consegue che allorquando l'utente non possa pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio oggetto del contratto, l'operatore di comunicazioni debba considerarsi inadempiente; del resto l'inesatto adempimento,

secondo il disposto dell'articolo 1218 c.c., equivale ad inadempimento e come tale è idoneo a far sorgere una responsabilità contrattuale in capo al debitore.

Sussiste, pertanto, una responsabilità contrattuale per inadempimento in capo all'operatore, ai sensi dell'articolo 1218 c.c., qualora, a fronte della segnalazione del malfunzionamento da parte dell'utente, l'operatore non sia riuscito a risolvere il guasto e non abbia mai nemmeno provveduto a comunicare all'utente le motivazioni tecniche in ordine alla mancata risoluzione dei disservizi.

In mancanza di qualsiasi elemento di prova fornito dall'operatore, a fronte del malfunzionamento, il dissesto con

Qualunque sia l'evento che ha causato l'inaffidabilità del servizio, il dissesto scio

Dall'invio non pervenuto

Comunque sia, di fronte al dissesto, l'operatore è tenuto a provvedere alla limitazione dei costi, provando dell'adempimento dell'onere

A fronte del menzionato onere probatorio su di essa incombente, la Vodafone s.p.a. non ha dato prova alcuna dell'esatto adempimento né ha negato la stipula del contratto e, pertanto, alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, deve

ritenersi inadempiente. Invero, la stessa società non ha allegato elementi attestanti la regolare e corretta gestione del cliente, né ha dimostrato di aver effettuato i controlli e gli accertamenti tecnici del caso, che devono essere indicati nei riscontri ai reclami, come disposto dall'art. 8, comma IV, della delibera AGCOM n. 179/CSP: si è infatti genericamente limitata a sostenere l'inesistenza dei presupposti per l'accoglimento delle avverse domande, respingendo ogni accusa di condotta inadempiente.

Pertanto, in difetto della prova dell'imputabilità della mancata attivazione della linea a caus
Voc

Va : mizzi
appl libera
AGG anno
deri

In r 10,00
per linea
con nizzo
devo e del
recl:

Da t per il
peri 2014,
data va di
cam da al
sod:

In r on va
rico ata la
defi nersi
l'inc porto
con o non
può

Infi anche
esis li tali
dam iti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la sentenza appellata;
- Condanna la VODAFONE ITALIA S.P.A. al pagamento, in favore dell'appellante, di un indennizzo pari alla complessiva somma di euro 260,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Condanna la VODAFONE ITALIA S.P.A. al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, liquidandole, per il primo grado, in euro 330,00 oltre i.v.a., c.p.a. e accessori come per legge; per il presente grado di appello, in euro 440,00, oltre i.v.a., c.p.a. e accessori come per legge, con distrazione pro quota in favore degli avv.ti dichiaratisi antistatari.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

28/01/2021

Il Giudice
dott. _____